

# LA RIFORMA CARTABIA COME CAMBIA IL PROCESSO CIVILE

Dal 28 febbraio in vigore molte nuove norme. Toccando pure procedure particolari come quelle per famiglie, minori, esecuzioni, negoziazioni, mediazioni e arbitrati

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



## IL CALENDARIO

L'entrata in vigore  
va trovata dentro  
un labirinto di date

**Giovanni Negri** p. 3

## PRIMO GRADO

Verifiche preliminari  
anticipate  
e rito semplificato

**Luciano Panzani** p. 4

## APPELLO

Consigliere istruttore  
per trattazione  
e mezzi di prova

**Antonino Porracciolo** p. 7

## RITI ALTERNATIVI

Sanzione doppia  
per chi diserta  
la mediazione

**Marco Marinaro** p. 14

## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## Obiettivo Pnrr

Anche la riforma della giustizia rientra fra le condizioni poste dall'Unione europea per erogare all'Italia i cospicui fondi di Next

Generation Eu, il colossale programma per finanziare la ripresa post Covid sui cui è modellato il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)

# Il quadro generale/1

## Il principio dell'oralità cede il passo alle memorie prima dell'udienza

Il Codice di procedura civile del 1942 non è stato abrogato, ma modificato in molte parti, tra cui quelle fondamentali

Pagina a cura di  
**Luciano Panzani**

Il 28 febbraio entra in vigore il processo civile riformato dal Dlgs 149/2022, attuando la legge delega 206/2021.

Queste norme rappresentano uno degli step fondamentali della riforma Cartabia, voluta allo scopo principale di accelerare i tempi del processo, dando attuazione agli obblighi assunti dall'Italia verso la Ue con il Pnrr.

Un'operazione ampia, che si propone il riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie (si veda a pagina 14), con interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile». Il

metodo adottato è la *novella*: inserire le nuove disposizioni nel vecchio tessuto del codice di rito e di molte altre leggi.

La scelta di non abrogare il Codice di procedura civile, promulgato nel 1942, non deve trarre in inganno. La riforma non è di poco momento, perché porta l'abbandono di alcuni dei pilastri su cui si fondava il sistema processuale civile.

I tre obiettivi della legge delega sono diretti ad assicurare tempi più rapidi di definizione dei processi e l'eliminazione dell'arretrato. Ciò dovrebbe essere reso possibile dalla contestuale attuazione dell'Ufficio del processo (sia per la giustizia civile sia per quella penale), che è in fase di attuazione.

### L'abbandono dell'oralità

Il nuovo processo civile ordinario è caratterizzato da una sostanziale rinuncia del legislatore alla regola dell'oralità del processo, pur formalmente mantenuta nell'immutato articolo 180 del Codice. Nell'oralità non si è

mai veramente creduto, tanto che essa in molti tribunali era già sostanzialmente abbandonata nella prassi, nonostante avesse dato risultati positivi quando era stata applicata (per esempio, nel rito del lavoro).

Così ora, prima che si giunga davanti al tribunale, il legislatore prevede un triplice scambio di memorie che dovrebbe favorire il corretto svolgimento dell'udienza, ma ritarda il contatto diretto con il giudice. Le memorie erano già previste dal rito sinora vigente, ma dopo la prima udienza di comparizione.

Conscio dei rischi connessi con la rigidità del sistema, il legislatore ha previsto per le cause di più agevole trattazione il nuovo rito semplificato, che tuttavia può essere agevolmente bloccato dalle eccezioni del convenuto con conseguente passaggio al rito ordinario.

Va aggiunto che è in vigore sin dal 1° gennaio l'articolo 127-ter in forza del quale, anche nei giudizi pendenti, «l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudi-

ce. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite».

La riforma non riguarda solo il giudizio di cognizione (si veda nelle pagine 4 e 5). Investe l'appello e il giudizio di Cassazione (pagine da 6 a 9), dove si prosegue sulla strada della cameralizzazione. Di fronte all'enorme carico di procedimenti che investe la Cassazione, si privilegiano le forme più spedite di decisione, confermando scelte che erano già state effettuate in passato.

### Le altre modifiche

Vanno apprezzate le molte minuziose modifiche della disciplina dell'esecuzione, che ne accelerano lo svolgimento.

Si potenzia la mediazione anche con incentivi fiscali, estendendo l'area della mediazione obbligatoria alle controversie che investono rapporti di durata e si estende la negoziazione assistita tramite avvocati anche alle controversie di lavoro.

Nell'ambito della negoziazione assistita, una novità importante è la previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta

alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale.

Si apre - osserva la relazione governativa alla riforma - a nuovi scenari nella fissazione dei fatti anche ai fini dell'eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita. Un passo verso una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati, secondo modelli sino ad oggi propri di altri Paesi, che presuppone tuttavia il rigoroso rispetto delle regole deontologiche che, purtroppo, in Italia non è sempre assicurato.

Si interviene sull'arbitrato potenziandolo, prevedendo che gli arbitri, ove vi sia una volontà delle parti in tal senso, possano emanare provvedimenti cautelari (articolo 818).

L'intento è alleggerire il carico della giustizia ordinaria.

Ci sono anche (si veda a pagina 15) il nuovo processo minorile e la prevista introduzione del Tribunale della famiglia, che è riforma di grande momento, ma destinata ad andare a regime in tempi più lunghi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un puzzle di date complicato per gli operatori

### Il calendario

Il Governo ha deciso di giocare d'anticipo

Il Governo ha voluto anticipare l'entrata in vigore di parte della riforma inserendo nella legge di Bilancio (legge 197/2022) un comma 380 in questo senso. Altre di-

sposizioni sono contenute nel decreto Milleproroghe (Dl 198/2022).

Per effetto dell'anticipazione si è determinato un sistema complesso, con norme che entrano subito in vigore e altre differite. In sintesi le modifiche al giudizio ordinario di cognizione e al nuovo procedimento semplificato di cognizione entrano in vi-

gore il 28 febbraio, anziché il 30 giugno come originariamente previsto. Le norme sulle impugnazioni e sull'appello si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio. Le norme sul ricorso per Cassazione e il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione si applicano ai procedimenti di merito pendenti

### LE ULTIME NOVITÀ

Le date di entrata in vigore originarie sono state modificate dalla legge di Bilancio 2023 (Dl 197/2022) e dall'ultimo decreto Milleproroghe (Dl 198/2022)

al 1° gennaio 2023. In materia di ADR e negoziazione assistita, parte della disciplina entra in vigore il 30 giugno.

La scelta di anticipare una parte della riforma ha creato un quadro complesso (si veda anche la pagina 3), che certamente non favorisce il lavoro di giudici e professionisti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Quadro generale/2

## Rinvio pregiudiziale in Cassazione per le cause pendenti al 1° gennaio

Avvocati e magistrati chiamati a orizzontarsi tra il Dlgs di riforma, la legge di Bilancio 2023 e l'ultimo decreto milleproroghe

Pagina a cura di  
**Giovanni Negri**

Una fase transitoria più complessa di quanto inizialmente previsto. Dove a monte c'è la necessità di anticipare l'entrata in vigore della riforma, anche dopo un confronto con le istituzioni europee e vista la centralità della riforma per raggiungere gli obiettivi concordati in sede di Pnrr, e a valle gli interventi di fine anno concretizzati nella legge di Bilancio (legge n. 197 del 2002) e nel decreto Milleproroghe (decreto legge n. 198 del 2022).

Con la prima viene riscritta di fatto larga parte della disciplina sull'entrata in vigore delle novità. In particolare, è stata disposta l'anticipazione della

generale operatività della riforma al 28 febbraio, invece del 30 giugno 2023, confermando la previsione in base alla quale le nuove disposizioni dovranno essere applicate ai procedimenti introdotti successivamente, mentre quelli già pendenti continuano ad essere disciplinati dalle norme in vigore in precedenza.

Tuttavia le disposizioni in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi; di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e di obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti del processo; di giuramento del consulente tecnico d'ufficio attraverso deposito di apposita dichiarazione sottoscritta con firma digitale si applicano già dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti pendenti davanti al tri-

bunale, alla Corte d'appello e alla Cassazione.

Con riferimento invece ai procedimenti in corso davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, scatta l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 (prima era stata fissata al 30 giugno 2023) delle disposizioni del Codice in materia di udienza mediante collegamenti audiovisivi, deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Rimane confermata l'applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti già pendenti a quella data, dell'obbligo di deposito telematico di atti e documenti. Viene comunque fatta salva la possibilità per il ministero della Giustizia, accertata la funzionalità dei sistemi informatici, di anticipare tale obbligo, anche per singoli uffici o per singoli adempimenti.

E inoltre prevista l'applica-

zione delle nuove disposizioni in materia di impugnazioni e giudizio di appello alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio (anziché alle impugnazioni proposte contro le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023), per garantirne l'immediata applicazione. Confermata poi l'applicazione ai ricorsi proposti successivamente al 1° gennaio 2023 delle nuove misure sul giudizio di Cassazione e delle nuove norme su udienza pubblica, rito in camera di consiglio e "filtro" di inammissibilità anche ai ricorsi già proposti alla data del 1° gennaio 2023, ma in cui non è stata ancora fissata l'udienza o l'audianza in camera di consiglio.

Per quanto riguarda l'applicazione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, questa è possibile già per i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2023 (in precedenza 30 giugno 2023), mentre le disposizioni che sopprimono la formula esecutiva si potranno applicare agli atti di precetto notificati successi-

vamente al 28 febbraio 2023.

Un labirinto di date che rende estremamente arduo orientarsi per gli operatori. Con problemi di coordinamento e interpretativi non banali sui principali dei quali è in corso un confronto tra avvocatura e ministero della Giustizia. Tanto per esemplificare, il Cnf ha sottolineato alcune criticità. È il caso, tra gli altri, dell'entrata in vigore dell'articolo 362 del Codice di procedura, «Altri casi di ricorso», che viene anticipata dalla legge di bilancio ai giudizi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023. L'ultimo comma della norma stabilisce che «le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli». Ma questa estensione trova poi applicazione solo a partire dal 1° marzo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Per la mediazione calendario a due vie

**Soluzioni stragiudiziali**  
Necessaria la redazione delle misure attuative

Con la Legge di bilancio, a essere investite da una serie di modifiche che rende assai più articolata la fase di prima applicazione delle novità sono anche le soluzioni stragiudiziali delle controversie, mediazione e negoziazione assistita. In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese

dello Stato e formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della configurazione del primo incontro come esclusivamente programmatico e gratuito, richiedono l'adozione di un pacchetto di inedite norme regolamentari e la revisione del decreto del ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (provvedimento con il quale si disciplinano le condizioni per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e, in generale, la sua gestione).

Ampia parte dell'applicazione della nuova disciplina, così viene rinviata al 30 giugno 2023. Si prevede, comunque, l'entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono soltanto semplici accordamenti organizzativi, come ad esempio quelli sulla mediazione in modalità telematica, sull'accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Per quanto riguarda la ne-

goziazione assistita si prevede l'applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, con l'eccezione però delle nuove disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente vigenti, perché anche in questo caso è necessaria

### Pubblica amministrazione

L'esonero da responsabilità per i pubblici dipendenti che chiudono un accordo si applica anche ai procedimenti in corso al 28 febbraio

l'adozione della normativa secondaria di attuazione. La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà dal 30 giugno 2023.

Inoltre, si specifica che la nuova disposizione sulla responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludono un accordo nell'interesse dell'amministrazione trova applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data, e non solo a quelli introdotti successivamente. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Il primo grado/1

## Verifiche preliminari anticipate e possibilità di rito semplificato

Definizione accelerata con le ordinanze pronunciabili su diritti disponibili se i fatti sono provati e ci sono manifeste infondatezze

Pagina a cura di  
**Luciano Panzani**

La riforma introduce numerose modifiche al procedimento davanti al tribunale (commi 12-23 dell'articolo 3 del Dlgs 149/2022, articolo 1, commi 5 e seguenti della legge delega 206/2021). Modifica la disciplina della fase introduttiva, fermo restando il regime delle decadenze, per concentrare di più l'attività processuale e giungere alla prima udienza con la completa definizione di *thema decidendum* e *thema probandum*. Perciò il giudice può svolgere verifiche preliminari anticipate. C'è poi il nuovo «procedimento semplificato di cognizione», applicabile davanti al tribunale sia in composizione monocratica sia collegiale, quando i fatti di causa sono solo in parte controversi e basti un'istruttoria documentale o che comunque non richiede attività complesse. Sono previste modifiche per fa-

vorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

Cambia il contenuto degli atti introduttivi (citazione e comparsa di risposta), per favorire la completezza delle difese introduttive di attore e convenuto. Nella citazione andrà indicato l'avvenuto assolvimento degli oneri relativi alle eventuali condizioni di procedibilità (ad esempio in caso di mediazione obbligatoria), il convenuto andrà informato che la difesa tecnica con avvocato è obbligatoria nei giudizi in tribunale, salve le eccezioni di legge. Sia nella citazione sia nella comparsa, le parti devono prendere posizione sui fatti di causa «in modo chiaro e specifico».

I termini a comparire e di costituzione del convenuto fissati dagli articoli 163-bis e 166 del Codice di procedura civile sono ora rispettivamente di 90 e di 70 giorni, calcolati con riferimento alla data della prima udienza, ora regolata dal nuovo articolo 171-bis sulle verifiche preliminari. Il giu-

dice, scaduto il termine di costituzione del convenuto, si pronuncia se occorre sulle questioni relative a eventuali nullità, integrazione del contraddittorio e altre questioni preliminari e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio tra cui la possibilità di passare alla trattazione con rito semplificato. Questioni trattate dalle parti nelle memorie integrative previste dal nuovo articolo 171-ter, da depositare con termini calcolati sulla nuova udienza fissata invece di quella indicata in citazione.

### Le tre memorie integrative

Sono il cuore della riforma.

1 Almeno 40 giorni prima dell'udienza le parti devono proporre le domande e le eccezioni conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto nella comparsa.

2 Almeno 20 giorni prima dell'udienza, le parti possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che

sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

3 Almeno 10 giorni prima dell'udienza, le parti possono replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Così il contraddittorio che prima della riforma si svolgeva dopo l'udienza ex articolo 183 è anticipato, con lo svantaggio che ancora non vi è stato contatto tra il giudice e le parti, se non per la prima udienza prevista dall'articolo 171-bis, che nella maggioranza dei casi si svolge in modo burocratico.

Il vantaggio della scelta del legislatore sta nel fatto che così c'è una fase preparatoria molto ampia al termine della quale tutte le domande e le difese del convenuto e tutte le repliche e controrepliche e quasi tutte le questioni di rito (nullità della citazione, integrazione del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario eccetera) dovrebbero essere già state rilevate dal giudice, con la conseguente possibilità di rimediare alle nullità e attivare la sanatoria. Pure gli interventi e le chiamate in causa saranno già state effettuate.

Tutto ciò al prezzo di un allun-

gimento dei tempi, di una prima udienza che si terrà a notevole distanza dalla citazione introduttiva, ma con la possibilità di procedere poi speditamente.

### Le ordinanze

I nuovi articoli 183-ter e quater aggiungono nuovi strumenti per accelerare la definizione della lite, che si aggiungono all'istanza di ingiunzione regolata dall'articolo 186-ter e all'ordinanza ex articolo 186-quater di condanna provvisoria al pagamento, consegna o rilascio nei limiti in cui il giudice ritiene già raggiunta la prova.

La nuova ordinanza di accoglimento della domanda è pronunciata solo in materia di diritti disponibili, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. Se vi sono più domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se il giudice le ritiene tutte fondate. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile e non costituisce giudicato. L'ordinanza di rigetto può essere pronunciata quando la domanda è ritenuta manifestamente infondata oltre che in altre ipotesi minori. Ha le medesime caratteristiche. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La parti devono comparire personalmente

### La prima udienza

Il giudice deve fissare entro 90 giorni

L'articolo 183 è stato riscritto. Vi si prevede che all'udienza per la prima comparizione delle parti, esse devono comparire personalmente, in modo che il giudice possa procedere all'interrogatorio libero e tentare la conciliazione della lite.

La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Sono regole già previste nel rito del lavoro, dove però la trattazione della causa era prevalentemente orale e la presenza delle parti aveva un rilievo maggiore. Qui l'avvenuto scambio di ben tre memorie renderà più difficile la conciliazione, anche per la maggior incidenza delle spese legali.

All'udienza il giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa il calendario delle udienze successive fino a quella della remissione della causa a decisione. Lo scopo del legislatore è evitare che si facciano rinvii inutili e che si allunghino i tempi del processo. Va però detto che il calendario del processo, che si ispira al case management anglosassone, da noi ha dato cattiva prova perché i ritardi dipendono sovente dalle

carenze del sistema giustizia, prima tra tutte la mancanza ed i trasferimenti di giudici. Anche oggi la pianta organica, in molti tribunali comunque carente, non è sufficientemente coperta.

Sempre nel tentativo di stringere i tempi il legislatore dispone che la prima udienza istruttoria va fissata entro 90 giorni e che se il giudice provvede fuori udienza, deve depositare l'ordinanza entro 30 giorni. La prassi oggi, in molti uffici, è

di tempi maggiori. Non basterà una diversa previsione legislativa. Vedremo se l'ufficio del processo, che si affianca alla riforma normativa, riuscirà a far cambiare le cattive abitudini.

L'articolo 183-bis dispone ancora che alla prima udienza, oltre a questi adempimenti, il giudice se verifica che vi sono le condizioni per procedere con il rito semplificato, dispone il mutamento di rito. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Il primo grado/2

## Decisione della causa solo dopo una seconda udienza di rimessione

La sentenza può essere pronunciata sia dettandone il contenuto a verbale sia depositandola nelle forme ordinarie

Pagina a cura di  
**Luciano Panzani**

La riforma interviene anche sul meccanismo di decisione della causa. Innanzitutto, l'articolo 189 del Codice di procedura civile, che regola questo meccanismo si applicherà di rado perché i casi in cui la causa è decisa dal collegio di tre giudici, che erano già stati ridotti in passato, sono ora ancora diminuiti. In tutti gli altri casi deciderà il giudice monocratico. Ma, come vedremo in seguito, il sistema dei termini per il deposito delle difese scritte previsto dal legislatore si applica anche al processo monocratico.

Sino ad oggi le parti preci-

savano le conclusioni davanti al giudice istruttore e dovevano depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica rispettivamente entro 60 e 20 giorni. Ora invece il nuovo articolo 189 prevede che vi sia ancora una ulteriore udienza di rimessione della causa al collegio.

Nel fissare tale udienza, il giudice assegna alle parti un termine di 60 giorni per precisare le conclusioni per iscritto, un secondo termine di 30 giorni prima della nuova udienza per le conclusionali e un terzo termine di 15 giorni prima dell'udienza per le note di replica. In questo modo non vi è accelerazione del processo, si aggiunge una memoria scritta per la precisazione del-

le conclusioni, che prima venivano inserite nel verbale di udienza, e un'udienza.

L'articolo 275, che regola la decisione del collegio, è stato riscritto semplificando la richiesta di discussione orale della causa (che viene richiesta piuttosto raramente) che sino ad ora doveva incomprendibilmente essere formulata due volte.

### Il rito accelerato

Tutt'altra cosa, da giudicare positivamente, è il nuovo articolo 275-bis, che prevede che possa essere il giudice istruttore d'ufficio a ritenere che la causa possa essere decisa con discussione orale, estendendo

### Nella trattazione orale

Anche in questo caso la riforma ammette la possibilità di rendere pubblica la pronuncia con il deposito, entro 30 giorni

al processo collegiale il rito accelerato regolato per il giudizio monocratico dall'articolo 281-sexies che ha dato buona prova.

In questo caso, i termini per le memorie di precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusionali che, a indicazione della loro sinteticità, vengono definite «note» sono ridotti. Il tribunale ha facoltà, ma non più obbligo, di pronunciare la sentenza a verbale in forma concisa dandone lettura.

Poiché ormai il processo monocratico è la regola e il collegiale l'eccezione, sarebbe stato opportuno invertire la disciplina, ma non si è voluto intervenire sull'impostazione tradizionale del Codice.

È stato pertanto riscritto l'articolo 281-quinquies prevedendo, in conformità al nuovo meccanismo previsto per il rito collegiale, che anche qui quando la causa è matura per la decisione il giudice fissi udienza per la rimessione del-

la causa a decisione, assegnando alle parti i termini previsti dal nuovo articolo 189 per le memorie di precisazione delle conclusioni, le conclusionali e le note di replica. In alternativa, su istanza di parte il giudice darà le disposizioni già viste relative alla discussione orale che avverrà davanti a lui e non al collegio.

### Il deposito ordinario

Il legislatore è intervenuto anche sull'articolo 281-sexies che regola la decisione a seguito di trattazione orale prevedendo anche qui, come nella parallela ipotesi di richiesta di decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio che, accanto alla possibilità di pronunciare sentenza dettandone il contenuto a verbale, il giudice possa depositare la sentenza nelle forme ordinarie entro 30 giorni.

Si tratta di un'innovazione che sarà certamente accolta con favore dai magistrati. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Rito semplificato con discussione orale

### L'alternativa

Non c'è la citazione a udienza fissa

Il legislatore, conscio delle difficoltà del processo ordinario, ha previsto un nuovo rito semplificato cui si può ricorrere quando i fatti di causa non sono controversi o quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.

Inoltre, quando il processo è di competenza del giudice monocratico (cioè nel 90% dei casi), la domanda può essere

sempre introdotta nelle forme del processo monocratico, salva la possibilità che il giudice in prima udienza disponga il passaggio al rito ordinario ex articolo 281-duodecies del Codice di procedura civile.

Poiché il giudice deve provvedere d'ufficio, il vantaggio dell'introduzione del giudizio col rito semplificato quando non vi sono le condizioni è molto limitato. Non si può immaginare che le parti concordemente vogliano optare per tale soluzione: anche se il convenuto non solleva eccezioni, il giudice deve provvedere al mutamento di rito d'ufficio.

Il rito è regolato dagli arti-

colo 281-duodecies e terdecies. La domanda si propone con ricorso, non con citazione ad udienza fissa. Il giudice fissa l'udienza con decreto da notificare assieme al ricorso al convenuto a cura dell'attore non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Tra il giorno della notifica del ricorso e l'udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 40 giorni se il luogo della notificazione è in Italia, a 60 se è all'estero.

Il convenuto si costituisce mediante comparsa di risposta in cui a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non

sono rilevabili d'ufficio. Deve inoltre prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

All'udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle parti. Se ricorre giustificato motivo, il giudice può concedere termine di non oltre venti giorni per precisare e modificare le conclusioni, domande ed eccezioni, indicare i mezzi di prova e produrre i documenti e un ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria.

Il giudice ammette i mezzi

di prova ritenuti rilevanti e procede alla loro assunzione.

Quando rimette la causa a decisione applica il rito previsto per la discussione orale dall'articolo 281-sexies.

Poiché il rito semplificato può essere adottato anche nel caso di processo di competenza del collegio, in tale ipotesi il collegio decide nelle forme dell'articolo 275-bis e quindi con discussione orale sul modello del 281-sexies.

Sono scelte condivisibili, secondo un modello di processo ampiamente collaudato soprattutto, ma non solo, in materia di processo del lavoro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



**Allineamento alle sentenze**  
Le nuove norme sulla notifica si allineano alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la notificazione di

un'impugnazione equivale, anche per il notificante, alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione

# L'appello/1

## Sentenza di primo grado sospesa se c'è danno grave e irreparabile

Sospensione anche quando l'impugnazione appare manifestamente fondata. I 30 giorni per la notifica valgono per entrambe le parti

Pagina a cura di  
**Antonino Porracciolo**

La legge 197/2022 interviene sulla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 35 del Dlgs 149/2022, dettando disposizioni che riguardano anche la decorrenza delle riforme relative al giudizio d'appello.

Infatti, il nuovo comma 4 dell'articolo 35 dispone che le norme dei capi I («Delle impugnazioni in generale») e II («Dell'appello») del titolo III («Delle impugnazioni») del libro secondo («Del processo di cognizione») «e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del Codice di procedura civile», nel testo risultante dalle modifiche disposte del Dlgs 149/2022, «si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023». Ed è noto che per gli appelli che si presentano con atto di citazione, per individuare la data della proposizione del gravame, si dovrà aver riguardo al giorno della notificazione dello stesso atto, mentre, per quelli che si avanzano con ricorso, il momento della proposizione coinciderà con il giorno del deposito dell'atto in cancelleria.

### I termini di presentazione

Va innanzitutto segnalato un intervento operato sull'articolo 326 del Codice di rito civile, relativo alla decorrenza dei termini per la proposizione delle impugnazioni.

La disciplina attualmente in vigore prevede, per quel che riguarda l'appello, che il

gravame si possa proporre entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla notificazione della sentenza. Il nuovo testo dell'articolo 326 dispone che tale decorrenza vale «sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario».

Dunque, il legislatore delegato conforma il dettato normativo alla prevalente giurisprudenza della Corte suprema, la quale anche recentemente ha ribadito che «la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'articolo 325 Cpc» (così Cassazione 28131/2021); peraltro, il riscritto articolo 326 stabilisce che anche per il notificante il termine decorre «dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario», e dunque non dal giorno in cui egli, il notificante, aveva bloccato i termini per l'impugnazione procedendo agli adempimenti a cui era tenuto.

### La sospensione

Particolare interesse riveste la modifica dell'articolo 283 del Codice di procedura, intitolato «Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello».

Il testo oggi in vigore contiene una previsione generica, giacché dispone che il giudice dell'appello, su istanza della parte che propone l'impugnazione (principale o incidentale), sospende in tutto o parzialmente l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata «quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».

Il legislatore delegato ha invece previsto che il giudice sospende l'efficacia esecutiva (o l'esecuzione) della sentenza di primo grado «se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile».

Dunque, la riforma si è mossa su due fronti.

Il primo: la netta perimetrazione dei presupposti per la sospensione, che dovranno consistere nella proposizione di un gravame di manifesta fondatezza oppure nella ricorrenza di un pregiudizio che presenti i caratteri di gravità e irreparabilità; con la precisazione che tale pregiudizio può essere relativo anche all'esecuzione di una pronuncia di condanna che abbia a oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Il secondo: la previsione dell'alternatività di quei presupposti, essendo sufficiente anche solo uno di essi per giustificare il provvedimento che blocca l'esecuzione.

Altra innovazione consiste nell'aver disposto che l'istanza di sospensione possa essere «proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Motivi da esporre separatamente

### L'atto

Per ciascun punto obbligo di tre indicazioni

Il nuovo atto di appello si dovrà snodare attraverso separati motivi; ciò si ricava dal testo dei riscritti articoli 342 e 434 del Codice di procedura, che disciplinano, rispettivamente, le impugnazioni relative al rito ordinario di cognizione e quelle delle controversie di lavoro.

Infatti, con disposizioni di identico tenore letterale, i due articoli stabiliscono che l'appello deve essere motivato, e che esso, «per ciascuno dei motivi», deve indicare «a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico»:

1 «il capo della decisione di primo grado che viene impugnato», ovvero la statuizione che ha risolto una delle questioni controverse;

2 «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado»;

3 «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

L'inammissibilità discende dall'omessa indicazione di uno o più di quei tre passaggi.

Quanto alla previsione di chiarezza, sinteticità e specificità, la norma fa da pendant alla disposizione generale contenuta nell'articolo 121 del Codice di procedura, il quale continua a prevedere che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più ido-

nea al raggiungimento del loro scopo, ma adesso richiede, in aggiunta, che la relativa redazione avvenga «in modo chiaro e sintetico».

Il modificato comma 2 dell'articolo 342 dispone che tra il giorno della citazione in appello e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all'estero.

Dunque, a differenza di quanto disposto sinora, per le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 i termini per comparire nei giudizi di primo grado e quelli per il secondo grado non saranno più coincidenti, essendo stati elevati, per il giudizio di prime cure, a 120 i giorni quando la notifica va fatta in Italia.

Pure per il deposito dell'appello incidentale è adesso prevista una divergenza rispetto a quanto stabilito per la costituzione del convenuto in primo grado: essendo stato aumentato ad almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione il termine per tale costituzione, l'articolo 343 del Codice di procedura dispone adesso che la comparsa di risposta dell'appellato, che a pena di decadenza deve contenere l'impugnazione incidentale, deve essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# L'appello/2

## Al consigliere istruttore la trattazione e le decisioni sui mezzi di prova

Il magistrato dispone la discussione orale se ritiene che l'impugnazione sia manifestamente infondata o inammissibile

Pagina a cura di  
**Antonino Porracciolo**

**T**ra le nuove norme che si applicheranno agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio, vanno segnalate con particolare interesse quelle che contengono una sorta di ritorno al passato.

### L'istruttore in appello

Infatti, la trattazione dell'impugnazione proposta innanzi alla corte d'appello, che oggi è interamente collegiale, si svolgerà davanti al consigliere istruttore, come già avveniva prima della riforma contenuta nella legge 353/1990; presso il tribunale, poi, l'appello continuerà a essere trattato dal giudice monocratico.

In base al riscritto comma 2 dell'articolo 350 del Codice di procedura civile, nella prima udienza di trattazione, l'istruttore, e cioè il consigliere della corte d'appello nominato dal presidente o il giudice del tribunale, verificherà la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordinerà l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332 per i casi di impugnazioni relative a cause scindibili; e sarà sempre l'istruttore, nella stessa udienza, a dichiarare la contumacia dell'appellato oppure a disporre che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Lo stesso magistrato provvederà, infine, alla riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Terminati questi primi

adempimenti relativi alla corretta instaurazione del rapporto processuale, l'istruttore: **1** nei giudizi di secondo grado di competenza della corte d'appello, riferisce al collegio, dopo aver sentito le parti, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato (articolo 351, comma 1);

**2** quando rileva che ricorre l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello (articolo 348-bis, su cui si tornerà fra breve), sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis; allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa;

**3** se non fissa l'udienza per la discussione orale, procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

### Ammissione e assunzione

Questi ultimi due passaggi, relativamente ai gravami davanti alle corti di appello, meritano particolare attenzione: oggi è il collegio che decide se ammettere le prove, mentre uno dei suoi componenti procede all'assunzione delle stesse solo in caso di delega del presidente (altrimenti vi dà corso lo stesso collegio); per le impugnazioni proposte

successivamente al prossimo 28 febbraio, sarà il consigliere istruttore a pronunciarsi sulle richieste istruttorie (ammettendo i mezzi di prova o respingendo le relative istanze) e poi, per espressa previsione normativa, ad assumerle (si tratta, in genere, di deposizioni testimoniali e giuramenti dei consulenti tecnici d'ufficio). Ma resta fermo che, poiché le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa (articolo 177, comma 1, Codice di procedura civile), il collegio potrà poi ammettere un mezzo di prova che il consigliere istruttore aveva giudicato inammissibile e/o irrillevante, oppure, al limite, ritenere inutilizzabile una prova già assunta (articolo 178, comma 1, Cpc).

### Inammissibilità

La riforma ha interamente riscritto l'articolo 348-bis del Codice di rito civile, che nel 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto filtro in appello; istituito, questo, che impone al giudice di dichiarare inammissibile, con ordinanza, l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Invece, per gli appelli proposti dopo il 28 febbraio 2023, il giudice, se ritiene che l'impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata, dovrà disporre (come si è visto) la discussione orale della causa. In caso di presentazione anche di un appello incidentale, il giudice potrà procedere nel senso appena indicato solo quando anche quest'ultimo presenti i caratteri dell'inammissibilità o della manifesta infondatezza; altrimenti dovrà trattare tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Conclusioni in sede di rimessione

### La decisione

Tre termini per note, comparse e replica

clusioni e la discussione orale, assegnando alle parti un termine per note.

### Decisione

Fondamentali novità riguardano i passaggi che portano alla decisione quando il giudice non fissa l'udienza per la discussione orale. Attualmente, nei giudizi davanti alle corti d'appello, le parti precisano le proprie conclusioni davanti al collegio, il quale invita le parti allo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica a norma dell'articolo 190 del Codice di rito civile.

Il nuovo articolo 352 del Codice prevede che il consigliere istruttore o il giudice del tribunale, quando non dispone la discussione orale, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegni alle parti (a meno che vi rinuncino) i seguenti termini perentori:

- 1** uno non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- 2** altro non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- 3** un terzo non superiore a 15 giorni prima per il deposito delle note di replica.

All'udienza la causa è trattata in decisione; e, nei casi di impugnazioni proposte davanti alla corte di appello, il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio in vista della pronuncia della decisione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla pronuncia della sentenza che conclude il grado d'appello si può pervenire, innanzitutto, con decisione a seguito di discussione orale.

Si è già detto quali sono i casi in cui il giudice deve ricorrere a questo *modus procedendi* e quali in cui, invece, può adottarlo.

L'articolo 350-bis del Codice di rito civile detta i relativi passaggi, stabilendo che, se l'impugnazione è presentata alla corte di appello, l'istruttore fa precisare le conclusioni e fissa udienza davanti al collegio, assegnando alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza.

La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Il novellato comma 3 dell'articolo 351 del Codice di procedura consente il ricorso a questa modalità di decisione anche quando il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; ma, per le cause di competenza della corte d'appello, sarà il collegio, con la stessa ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, a fissare davanti a sé l'udienza per la precisazione delle con-

# Cassazione/1

## Pronuncia in pubblica udienza solo per diritti umani e questioni di rilievo

I ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati sono definibili sulla base di una proposta sintetica

Pagina a cura di  
**Luciano Panzani**

I Dlgs 149/2022 di riforma del processo civile modifica anche il giudizio in Cassazione. In questo caso, la maggior parte delle norme è in vigore dal 1° gennaio 2023, in particolare quelle che regolano il rito. Esse si applicheranno, oltre che ai giudizi di nuova introduzione, a quelli già pendenti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Le misure adottate sono in parte la conseguenza del generale sforzo del legislatore per rendere più chiari e sintetici gli atti processuali.

### Decisioni camerali

Significativo è il nuovo primo comma dell'articolo 375 del

Codice di procedura civile (Cpc), il quale afferma che la Corte, sia a sezioni unite sia a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza:

❶ quando la questione di diritto è di particolare rilevanza; ❷ nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater, norma introdotta dalla stessa riforma e che riguarda la revocazione della sentenza passata in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu).

Si ribadisce così che il giudizio di cassazione è di regola fondato sulla trattazione scritta e sulla decisione in camera di consiglio, oggi regolata dal nuovo articolo 380-bis.1 Cpc, salvo appunto che si tratti di questione di diritto di particolare rilevanza.

Si tratta di una trasformazione del giudizio di cassazione che era già stata avvia-

ta e che a nostro giudizio non può essere considerata con favore. Il motivo sta nel fatto che il rito camerale mina la collegialità ed impedisce quel minimo contatto tra la Corte e i difensori che può restituire il senso e la rilevanza della questione oggetto di giudizio.

### Ricorsi inammissibili

Il legislatore intende rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. A tal fine il nuovo articolo 380-bis dispone che, se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questi delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro 40 giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, al fine di garantire che la parte sia stata informata che la Corte ha già deliberato negativamente l'impugnazione, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio.

Se invece la parte chiede la decisione, la Corte procede nelle forme del rito camerale e, se ritiene che l'impugnazione sia inammissibile, improcedibile, manifestamente infondata, pronuncia condanna alle spese per lite temeraria. ●

## Revocazione anche per l'equa indennità

### Sentenze Cedu

Il ricorso va presentato entro 60 giorni

Con la riforma del processo civile, è stato introdotto il nuovo articolo 391-bis del Codice di procedura civile (Cpc), che configura una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione Edu oppure a uno dei suoi Protocolli, qualora non sia possibile rimuovere la violazione nelle forme della tutela per equivalente.

L'articolo 391-quater subordina la revocazione a due condizioni:

❶ che la violazione accertata

dalla Corte europea abbia pregiudicato un diritto di stato della persona;

❷ che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Va sottolineato che il termine per impugnare è di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte e, in mancanza di comunicazione, dalla sua pubblicazione. Quest'ultima è una scelta che può essere lesiva dei diritti della parte danneggiata.

La revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio davanti alla Corte europea. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFP

### IN SINTESI

#### L'entrata in vigore

Buona parte delle modifiche che il Dlgs 149/2022 di riforma del processo civile apporta al giudizio in Cassazione è entrata in vigore il 1° gennaio scorso

#### Il campo di applicazione

Le nuove norme si applicano, oltre che ai giudizi di nuova introduzione, a quelli che risultano già pendenti davanti alla Corte di cassazione per i quali non sia stata ancora fissata un'udienza oppure

un'adunanza in camera di consiglio

#### Il principio

Il giudizio di cassazione è fondato normalmente sulla trattazione scritta e sulla decisione in camera di consiglio. La decisione in pubblica udienza si ha solo in due casi: quando la questione di diritto è di particolare rilevanza e nel caso della revocazione della sentenza passata in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)



Strasburgo. Le sede della Corte europea dei diritti dell'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## L'iter a Roma

Il primo presidente della Cassazione, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, se ritiene ammissibile la questione, la

assegna entro 90 giorni alle Sezioni unite o una Sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, a seconda dell'importanza della questione

## Cassazione/2

## Rinvio pregiudiziale dai giudici di merito per questioni difficili e ricorrenti

Il quesito deve anche essere necessario per definire il giudizio. Il primo presidente può anche assegnarlo alle Sezioni unite

Pagina a cura di  
**Luciano Panzani**

La riforma del processo civile (Dlgs 149/2022) introduce anche un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, che è già in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

Che cos'è il rinvio pregiudiziale? Nei giudizi civili il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto nuova, di difficile interpretazione e suscettibile di reiterazione, sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, può sottoporla direttamente alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, troncando ogni questione sull'interpretazione della legge.

## L'esempio francese

Il rinvio pregiudiziale è un istituto che in Francia ha dato buona prova nella sua appli-

cazione pratica. La *saisine pour avis*, introdotta sin dal 1991, ha trovato la sua regolamentazione definitiva nel 2016 (si veda anche l'altro articolo in pagina).

L'articolo L441-1 del Codice dell'organizzazione giudiziaria francese prevede che, prima di pronunciare su una questione di puro diritto nuova, che presenta una seria difficoltà e che si presenta in più giudizi, i giudici civili e penali (non le parti) possono sollecitare il parere della Cassazione, che si pronuncia a sezione semplice o, se occorre, anche in composizione plenaria (che corrisponde grossomodo alle Sezioni unite italiane).

Prima di investire la Cassazione, il giudice di merito deve informare le parti e il pm e sollecitarne il contraddittorio.

Le pronunce della Cassazione non sono vincolanti per i giudici di merito che le hanno sollecitate, ma di fatto hanno grande autorità, tanto che nei tribunali francesi non si regi-



Roma. Le sede della Corte di cassazione

strano "ribellioni" al *decisum* della Cassazione.

## Lo schema italiano

Il legislatore italiano pone requisiti del tutto analoghi, dimostrando di aver guardato all'esperienza d'Oltralpe. Con la differenza che la decisione della Cassazione ha carattere vincolante per i giudici di merito (si veda oltre).

Ai sensi del nuovo articolo 363-bis del Codice di procedura civile (Cpc), il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti

alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1 la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- 2 la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3 la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve essere motivata, e con riferimento alla condizione che ri-

guarda le difficoltà interpretative, deve recare specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Il primo presidente della Cassazione, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro 90 giorni assegna la questione alle Sezioni unite o una Sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto a seconda dell'importanza della questione. In alternativa, se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni sopra enunciate, dichiara con decreto l'inammissibilità della questione.

## La pronuncia

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie.

## Gli effetti

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante per il procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'efficacia dipenderà dalla rapidità delle risposte

## Le previsioni

In Francia tempi brevi e dieci domande all'anno

L'introduzione della questione pregiudiziale nel processo civile potrà essere efficace? Con quale frequenza ci si deve attendere che tale questione venga posta alla Corte di cas-

sazione? Dipenderà anche dalla rapidità con cui arriveranno le risposte: più saranno veloci, più il nuovo istituto potrebbe avere fortuna. Viceversa, tempi lunghi potrebbero scoraggiare i giudici di merito dal ricorrere a questo nuovo strumento, dato il rischio di tenere fermi i processi per periodi non brevi.

Volendo basarsi sull'esem-

pio della Francia, si può dire che in media la Cassazione francese viene investita con la richiesta di rinvii pregiudiziali una decina di volte all'anno e i suoi tempi di decisione sono molto rapidi. Non è detto che la Cassazione italiana riesca a fare altrettanto.

Guardando all'esperienza della Francia, l'esame sommario delle questioni già af-

frontate e decise, disponibili sul sito della Cassazione francese, indica una netta prevalenza delle richieste che riguardano le controversie civili (va tenuto conto che in Francia il rinvio pregiudiziale riguarda anche il penale). In questo ambito, il riferimento è al diritto dei contratti, della famiglia, del lavoro e previdenziale.

Si tratta di questioni certamente rilevanti per le parti interessate, che nascono soprattutto dalla difficoltà di coordinamento della nuova legislazione con la disciplina precedente, ma che non sono particolarmente significative.

È probabile che accada lo stesso anche nell'applicazione pratica italiana. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## L'obiettivo principale

La delega vincola il Governo a ispirarsi al principio e criterio direttivo di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di

impugnazione dei licenziamenti, anche quando vanno risolte questioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie.

# Processo del lavoro

## Priorità alle domande di reintegro

### Due opzioni se c'è discriminazione

I licenziamenti discriminatori possono essere impugnati con le procedure per le pari opportunità ma non si può cambiare in corsa

Pagina a cura di  
**Giampiero Falasca**

La riforma del processo civile investe tutti gli ambiti applicativi della procedura, comprese le norme sul rito del lavoro, con i commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 del Dlgs 149/2022. Non sono disposizioni che rivoluzionano l'esistente, ma piuttosto interventi di riordino e coordinamento, per ridare organicità alle sporadiche innovazioni legislative che, in modo a volte disordinato, negli ultimi anni hanno toccato il rito del lavoro.

Il risultato principale è ripristinare una disciplina unitaria e uniforme dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando il contenzioso

riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro, finalità espressamente individuata dai principi di delega (articolo 1, comma 11, legge 206/2021, si veda in alto).

Qui si seguito, le principali misure contenute nella delega che si ritrovano nella normativa di dettaglio. Nell'articolo sotto, i chiarimenti sui soci lavoratori delle cooperative e altre misure

#### Licenziamenti

Per quanto riguarda, in particolare, la nuova disciplina applicabile alle controversie in tema di licenziamento, si prevede l'introduzione nel codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, rubricato «Delle controversie in materia di licenziamenti».

Il nuovo articolo 441-bis del

Codice di procedura civile (Cpc) disciplina la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, stabilendo che tali liti «hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto».

#### La riduzione dei termini

Nell'ottica di velocizzare la discussione della causa, inoltre, si prevede che il giudice, tenuto conto delle circostanze esposte, possa ridurre i termini del procedimento fino alla metà.

Questo potere di riduzione dei termini è soggetto, tuttavia, ad alcuni limiti: tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 20 giorni e, in tal caso, il termine per la costituzione del

convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

#### La concentrazione

I poteri assegnati al giudice per velocizzare la procedura si estendono anche alla fase di trattazione e discussione della causa. In particolare, si prevede che all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione.

Queste scelte devono essere compiute assicurando, in ogni caso, la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro; per conseguire tale obiettivo il giudice deve riservare particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

Gli stessi principi si applicano ai giudizi di appello e di cassazione sono, che devono perse-

guire analoghi obiettivi di celerità e di concentrazione.

#### Licenziamenti discriminatori

Inoltre, il nuovo articolo 441-quater Cpc, rubricato «Licenziamento discriminatorio», con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di questi licenziamenti stabilisce che le relative azioni, ove non siano proposte con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del Dlgs 198/2006 e 28 del Dlgs 150/2011. In altri termini, le azioni non proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 Cpc possono essere introdotte con i riti speciali previsti dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Attenzione, però: la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude di agire in giudizio con rito diverso in seguito. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il licenziamento del socio di coop entra nel rito

### Le altre novità

Da comunicare alle parti le sentenze fuori udienza

Un tema che ha impegnato più volte dottrina e giurisprudenza negli ultimi due decenni è la disciplina processuale nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa con chi, oltre ad essere un lavoratore subordinato, è o era socio di una cooperativa. Il nuovo articolo 441-ter Cpc, rubricato «Licenziamento del socio della cooperativa», stabilisce che le controversie sull'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative

sono assoggettate agli articoli 409 e seguenti (quindi, al rito del lavoro). Precisando che il giudice deve decidere anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte dalle parti.

Nella stessa ottica, il giudice del lavoro deve decidere sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo anche nei casi in cui la cessazione del primo derivi da quella del rapporto associativo, pur mancando un formale provvedimento di licenziamento.

Regole con una finalità chiara: concentrare e consolidare la competenza del giudice del lavoro su tutte le vicende della cessazione del rapporto di la-

voro tra socio e cooperativa, anche quando la cessazione sia effetto delle vicende del rapporto associativo. Ciò dovrebbe consentire di superare tutte le possibili incertezze che hanno complicato la materia.

Nella riforma ci sono anche misure minori che risolvono alcuni problemi di coordinamento delle norme attuali.

La prima è quella che supera la contraddizione del processo del lavoro tra l'articolo 429, comma 1 Cpc che consente il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a 60 giorni, e l'articolo 430 Cpc, secondo cui

la sentenza va depositata entro 15 giorni dalla pronuncia (comma 30). La nuova norma dispone che il cancelliere deve comunicare la sentenza alle parti solo quando questa è disposta fuori udienza; se invece è letta in udienza assieme alle motivazioni, non va comunicato nulla.

Allo stesso scopo, la riforma stabilisce che in caso di appello il ricorso per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico, il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini

della decisione impugnata. Un nuovo onere che renderà più complessa la redazione dei ricorsi.

Una norma altrettanto impegnativa è quella che modifica l'articolo 436-bis Cpc, sul «filtro» di inammissibilità per gli appelli che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti. Con tale disposizione vengono assimilate alle ipotesi di manifesta infondatezza quelle della manifesta fondatezza, dell'inammissibilità e dell'improcedibilità; in questi casi, il giudice decide mediante lettura del dispositivo e contestuali motivazioni redatte in forma sintetica. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Procedure esecutive/1

## La mancata impugnazione degli atti del delegato implica la stabilizzazione

La decisione del magistrato sui ricorsi delle parti contro gli atti dei professionisti va impugnata nella forma di opposizione

**Alessandro Auletta**

La riforma del processo civile ha inciso sullo strumento disciplinato dall'articolo 591-ter del Codice di procedura civile (Cpc), intitolato «Ricorso al giudice dell'esecuzione».

Ad oggi, la disposizione – che continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 – prevede due distinti strumenti: 1 il ricorso “motu proprio” del professionista delegato al giudice dell'esecuzione, volto a far sì che quest'ultimo risolva, adottando un decreto impugnabile, le difficoltà insorte nello svolgimento delle operazioni delegate;

2 il ricorso proposto dalle parti e dagli interessati contro atti del professionista delegato, su cui il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza reclamabile al collegio ai sensi dell'articolo 669-terdecies Cpc; tale ricorso

può essere presentato senza limiti di tempo, non essendo previsto un termine per la relativa proposizione (a meno che, come ha precisato la giurisprudenza di merito, il procedimento liquidatorio si sia già esaurito o, in ipotesi, sia “regredito” ad una fase anteriore, come nel caso in cui, a seguito di decadenza dell'aggiudicatario, sia disposta la ripetizione dell'esperimento di vendita).

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'ordinanza collegiale emessa a seguito della proposizione di un reclamo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sia dotata dei caratteri della decisorietà e della definitività, data la natura meramente ordinatoria del rimedio in esame.

Ciò implica che la mancata impugnazione degli atti del professionista delegato o dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione non determina la formazione di un giudicato,

con la conseguenza che le nullità del procedimento liquidatorio, ove si tratti di una vendita delegata, si ripercuoteranno, di massima, sul decreto di trasferimento, che potrà essere impugnato con l'opposizione di cui all'articolo 617 Cpc anche per vizi “derivati” dalla fase anteriore del procedimento.

Allo scopo di favorire la progressiva stabilizzazione degli atti del delegato alla vendita, la novellata disposizione – che resta sostanzialmente identica quanto all'ipotesi del ricorso motu proprio al giudice dell'esecuzione per risolvere “difficoltà” – stabilisce che avverso gli atti del professionista le parti e gli altri interessati possano proporre reclamo entro il termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza; sul reclamo il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza e tale provvedimento è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi (e non più di reclamo al collegio ai sensi dell'articolo 669-terdecies Cpc).

Due sono i versanti su cui opera, in modo assai significativo, la novella:

● da un lato, si prevede un termine per la contestazione degli

atti del professionista delegato; ● dall'altro lato, si stabilisce, laddove il reclamo sia stato tempestivamente esperito, che il provvedimento del giudice dell'esecuzione debba essere impugnato con opposizione ex articolo 617 Cpc.

Tanto la mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione al giudice dell'esecuzione quanto la mancata opposizione dell'ordinanza da questi assunta con l'opposizione agli atti esecutivi implicheranno la “stabilizzazione” della vendita e quindi, in linea di massima, la insensibilità del decreto di trasferimento ai vizi del procedimento delegato che l'interessato aveva l'onere di far valere tempestivamente con i suddetti strumenti.

La disposizione si collega al recente insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui l'apprestamento di un sistema che privilegia la stabilità del decreto di trasferimento è funzionale all'assicurazione di un processo esecutivo rapido ed efficiente.

Le più interessanti questioni interpretative che si porranno attengono: da un lato, alla individuazione dei soggetti legittimati a contestare gli atti del professionista delegato; dall'altro lato, alla

fisionomia dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione laddove i vizi del procedimento delegato non siano stati tempestivamente fatti valere.

Sul primo versante, proficuo potrà essere il riferimento all'elaborazione giurisprudenziale in tema di opposizione agli atti esecutivi, laddove è necessario che l'interessato alleggi un pregiudizio sostanziale che sia disceso dalla violazione procedimentale lamentata (il che, ad esempio, dovrebbe portare ad escludere la legittimazione ad impugnare la valutazione sulle offerte da parte di chi non abbia partecipato alla gara).

Sul secondo versante, è plausibile sostenere, anche alla luce della ratio del rimedio (favorire la progressiva stabilizzazione degli effetti del procedimento liquidatorio, man mano che esso va avanti), che il potere officioso del giudice dell'esecuzione di incidere su atti del delegato troverà il limite della preclusione data dalla mancata deduzione di quel vizio da chi vi abbia interesse, salvo il caso di vizi particolarmente gravi, quali la vendita non preceduta dai prescritti adempimenti pubblicitari. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il titolo per l'esecuzione va in copia attestata

**Il titolo**

Sospensione durante la ricerca digitale dei beni

**Giovanni Esposito**

La riforma della giustizia civile introdotta dal Dlgs 149/2022 stabilisce che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'auto-

rità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di rito che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

Ciò ha comportato, anzitutto, un coordinamento dell'articolo 153 delle disposizioni di attuazione (ha mutato il titolo in «Copia degli atti ricevuti da

notaio o da altro pubblico ufficiale», escludendo però che la parte, quando previsto, possa attestare la conformità di un titolo all'originale per procedere esecutivamente), nonché l'abrogazione dell'articolo 476 Cpc e del 154 delle disposizioni di attuazione.

Il giudice dell'esecuzione ha comunque la possibilità di chiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal

cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

Il nuovo testo dell'articolo 567 del Codice di procedura civile (Cpc), al comma 2, prevede che con un solo deposito ed entro il medesimo termine (45 giorni) di efficacia del pignoramento, si richieda la vendita, allegando la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva. Parimenti la proroga per il deposito di siffatta documenta-

zione sia riduce a 45 giorni da richiedere entro il termine dell'istanza di vendita.

La riforma prevede, infine, la sospensione del termine di efficacia del precetto durante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

Gli interventi sul titolo esecutivo si applicheranno agli atti di precetto che saranno notificati dopo il 28 febbraio 2023. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## I requisiti dei professionisti

Per confermare l'iscrizione nell'elenco ausiliari, va fatta domanda al presidente del tribunale ogni tre anni. Occorrono

il titolo di avvocato specialista in materia o la partecipazione a scuole o corsi specifici con non meno di 60 crediti nel triennio di riferimento (15 in ciascun anno)

# Procedure esecutive/2

## Il ruolo degli ausiliari si estende fino alla distribuzione del ricavato

Il delegato deve presentare rapporti riepilogativi tempestivi su tutta l'attività. La nomina del custode è anticipata

Pagina a cura di  
**Giovanni Esposito**

La riforma ridisegna l'istituto della delega delle operazioni di vendita ad ausiliari, prevedendo un iter ben definito degli adempimenti da espletare e i tempi in cui vanno compiuti, per fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista. Quest'ultimo, in caso di difformità rilevate, può essere rimosso.

**Il delegato**

In particolare, entro un anno dalla delega il professionista deve svolgere un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre. Sulle sue attività, deve presentare tempestivi rapporti riepilogativi: il primo sulle attività iniziali, il secondo dopo ogni esperimento di vendita e l'ultimo all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione.

Sono, inoltre, ampliate le

funzioni del professionista delegato, affidandogli lo svolgimento di tutta la distribuzione del ricavato, facendo comunque salva la competenza del giudice dell'esecuzione in fase di verifica preventiva del progetto di distribuzione e nel caso di controversie in sede distributiva.

Per standardizzare i modelli, l'avviso delle operazioni di vendita e i rapporti riepilogativi del professionista delegato (così come la relazione di stima ad opera dell'esperto nominato) vanno redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.

**Il custode**

Allo stesso modo, si è modificato il secondo comma dell'articolo 559 del Codice di procedura civile (Cpc), con la nomina anticipata del custode (contestuale a quella dell'esperto), ribadendo (con l'effetto di assorbire il precedente disposto del quarto e del quinto comma) la ristretta cerchia dei soggetti abilitati all'incarico (da indivi-

duarsi nell'istituto vendite giudiziarie o in uno dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita inseriti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att.).

È stata poi in incipit inserita la clausola di salvezza in forza della quale, solo in situazioni eccezionali e dall'ambito applicativo limitatissimo («Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita») al giudice dell'esecuzione è data facoltà di non provvedere alla sostituzione del debitore con un custode giudiziario.

Il terzo comma recepisce il nuovo compito del custode giudiziario di coordinamento con l'esperto stimatore, nell'esame e nella verifica della documentazione ipocatastale, con la previsione di una tempestiva relazione informativa da rendere al giudice dell'esecuzione nei termini da questi stabilito, al fine di far emergere, in uno stadio ancora iniziale dell'espropriazione, eventuali criticità inficianti l'ulteriore corso del procedimento.

**L'elenco dei professionisti**

Perno della riforma è la figura del custode-delegato, con la

risrittura dell'articolo 179-ter delle disposizioni attuative del Cpc sull'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, da istituirsi presso ogni tribunale.

Potranno iscriversi nell'elenco avvocati, commercialisti e notai di condotta morale specchiata e residenti nel relativo circondario, dotati di specifica competenza che, ai fini della prima iscrizione, è alternativamente individuata in tre diversi requisiti: non meno di 10 incarichi nell'ultimo quinquennio, possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, partecipazione a corsi ad hoc con superamento di prova finale.

I professionisti che aspirano a confermare l'iscrizione debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni, ricorrendo, anche alternativamente, il possesso del titolo di avvocato specialista in materia o la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno.

Rispetto alla normativa

previgente, nessuno può risultare iscritto in più di un elenco e il giudice che nomina un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario dovrà indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Al fine di garantire rotazione e trasparenza ed evitare la concentrazione degli incarichi, a nessun professionista potranno essere conferiti incarichi superiori al 10 per cento per Ufficio e singolo giudice, dandone evidenza anche a mezzo di strumenti informatici.

La scelta di ancorare l'iscrizione al circondario di residenza del delegato desta legittime perplessità: l'articolo 16 della legge 526/1999 di attuazione alla direttiva 98/5/CE, gli ordinamenti delle tre professioni richiamate dall'articolo 179-ter e l'articolo 570 Cpc riconducono al domicilio professionale.

**L'entrata in vigore**

Gli interventi saranno applicabili dal 28 febbraio 2023 «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data». Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Senza adeguata verifica non c'è trasferimento

**Anticiclaggio**

Informazioni da fornire entro i termini per pagare

Con la riforma del processo civile, le disposizioni in materia di anticiclaggio vengono estese anche alle procedure

espropriative, prevedendo all'articolo 585 del Codice di procedura civile (Cpc), quarto comma, che nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire l'adeguata verifica.

Per quanto non vi sia sanzione per l'inadempimento, il

successivo articolo 586, primo comma, come integrato dalla riforma, imbrigliando la pronuncia del decreto di trasferimento all'assolvimento di tale formalità, rende alquanto improbabile che la procedura possa paralizzarsi per il rifiuto dell'aggiudicatario, interessato a divenire proprietario una

volta effettuato il saldo prezzo.

La riforma introduce, infine, una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, del conto bancario utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. Il fine della banca dati

non è il pubblico accesso, ma la messa disposizione all'autorità giudiziaria.

La normativa anticiclaggio troverà applicazione ai pignoramenti successivi al 28 febbraio 2023. Per la banca dati bisognerà comunque attendere le modalità operative. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## Se ci abita un terzo

Nel caso in cui l'immobile da liberare è abitato da un terzo con titolo non opponibile alla procedura, il provvedimento di

liberazione è adottato non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni

# Procedure esecutive/3

## La liberazione del bene avviene con l'apertura della fase liquidatoria

Salvo che l'immobile sia la prima casa del debitore. Il provvedimento non è assimilabile a un titolo esecutivo per il rilascio

## Alessandro Auletta

La riscrittura dell'articolo 560 del Codice di procedura civile (Cpc), in linea con la legge delega, opera, da un lato, sui presupposti e sui tempi dell'adozione dell'ordine di liberazione e, dall'altro, sulle modalità della relativa attuazione.

## L'adozione

Sul primo profilo, il legislatore, con apprezzabile sforzo sistematico, disciplina espressamente due diversi casi, ai quali corrisponde un "doppio binario" a livello regolatorio.

Laddove l'immobile sia abitato da un terzo con titolo non opponibile alla procedura, il provvedimento di liberazione è adottato non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni; il relativo provvedimento, per la cui adozione non vi sono margini di valutazione discrezionale, una volta accertata la sussistenza del relativo presupposto, è impugnabile ai sensi dell'articolo 617 Cpc.

Se invece l'immobile è abitato dal debitore e dai componenti del relativo nucleo familiare, la liberazione (senza necessità di una apposita au-

torizzazione) è differita al momento del trasferimento del bene, salvo che i beneficiari di tale più mite regime realizzino comportamenti ostativi al sollecito svolgimento della procedura o violino obblighi di legge il cui adempimento sia a tale finalità funzionale (come chiarito nella relazione illustrativa).

La disposizione, per un verso, riflette l'intendimento della liberazione dell'immobile pignorato quale ipotesi "ordinaria", in quanto strumentale alla rapida e fruttuosa liquidazione del bene e, per altro verso, la volontà di forgiare una "deroga" a tale regime nella prospettiva di tutelare, temporaneamente, le esigenze abitative del debitore che occupi l'immobile, sempreché il relativo contegno non sia di ostacolo alla sollecita e utile collocazione del bene sul mercato.

## Le modalità

Sulle modalità di attuazione dell'ordine di liberazione, è confermata, nel segno della semplificazione procedimentale, la scelta di prescindere – in entrambi i casi citati – dalla osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 605 e seguenti del Cpc: il provvedimento in questione non è assimilabile a un titolo esecutivo per il rilascio trattandosi, al contrario, di un atto esecutivo self-executing, il compimento delle cui statuizioni è affidato al custode, soggetto (soltanto) alle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione.

Opportuna anche la riscrittura della disposizione regolante i rapporti tra l'ordine di liberazione e il decreto di trasferimento quale titolo esecutivo per il rilascio che, nel recente passato, aveva dato adito a notevoli dubbi interpretativi.

Si è precisato che:

- l'ordine di liberazione è distinto dall'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento;
- se l'immobile è abitato dal debitore e dai componenti del suo nucleo familiare, il provvedimento ex articolo 560 Cpc – salvi i casi di sua adozione anticipata – va emesso contestualmente al decreto di trasferimento, pur potendo essere attuato in seguito;
- l'adozione del provvedimento auto-esecutivo non richiede la preventiva istanza dell'aggiudicatario, salvo che questi esoneri espressamente gli organi della procedura, facendosi carico della liberazione del bene alla stregua della "intimazione" contenuta nel decreto di trasferimento, costituente per tale parte titolo esecutivo per il rilascio. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Con l'offerta non ostile prezzo oltre quello di stima

## La vente privée

Istanza entro 10 giorni prima dell'udienza

## Giovanni Esposito

Tra le misure di razionalizzazione in materia di esecuzione forzata, particolare rilievo assume l'introduzione dell'istituto della vendita diretta, attraverso l'inserimento degli articoli 568-bis e 569-bis nel Codice di procedura civile (Cpc).

La previsione ha lo scopo di favorire una "liquidazione virtuosa" e rapida attraverso la collaborazione del debitore, facendo attenzione a non allungare «infruttuosamente i tempi pro-

cessuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori».

Per le procedure sopravvenute successivamente al 28 febbraio 2023, il debitore non oltre 10 giorni prima dell'udienza per la comparizione delle parti può chiedere al giudice dell'esecuzione (a mezzo istanza, accompagnata da offerta formulata da un terzo) di disporre la vendita diretta del bene pignorato (o di uno di tali beni, se sono una pluralità) per un prezzo non inferiore a quello di stima. L'istanza, che può essere formulata una sola volta, rimane irrevocabile per centoventi giorni in assenza di accoglimento, deve essere accompagnata da una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e notificata, a cura

dell'offerente o del debitore, entro cinque giorni dall'udienza pocanzi richiamata.

All'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. il giudice, sulla base della relazione dell'esperto e le osservazioni delle parti, determina il prezzo base. Se questo è uguale o inferiore al prezzo offerto, il giudice valuta l'ammissibilità; diversamente l'offerente ha dieci giorni di tempo per integrare offerta e cauzione al prezzo base. Se avviene l'integrazione, il giudice entro i successivi cinque valuta l'ammissibilità; in mancanza, sempre entro cinque giorni, dispone l'incanto. Nell'uno e nell'altro caso di dichiarata ammissibilità per congruità di prezzo, in assenza di opposizione dei creditori, il

compendio è aggiudicato all'offerente senza alcuna gara. Se uno o più creditori si oppone all'aggiudicazione, il giudice, nel fissare pubblicità dell'offerta ricevuta, pone termine per la formulazione di ulteriori offerte non inferiori a quella già depositata, dando luogo, in caso di pluralità di offerte, a gara con aggiudicazione al miglior offerente, il quale dispone di novanta giorni per effettuare il saldo prezzo.

Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice – in luogo di decreto predisposto dal professionista delegato e pronunciato dallo stesso – autorizza il trasferimento dell'immobile con atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo,

la cancellazione di trascrizioni dei pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

La vendita diretta con l'accordo dei creditori, la misura del cui successo sarà sancito dalla messa in pratica, ha quantomeno il pregio di indebolire l'iniziativa dilatoria del debitore, con la perdita del 10% della cauzione a prezzo pieno, considerando che l'espletamento della vendita, seguito al mancato versamento del saldo-prezzo, comporterebbe un rallentamento della procedura di non più di quattro o cinque mesi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



## Scudo contabile per la Pa

Per agevolare la partecipazione dei rappresentanti della Pa, la loro responsabilità davanti alla Corte dei conti (foto) è limitata a

fatti e omissioni con dolo o colpa grave. E ciò vale anche per gli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023

# Procedure alternative

## Sanzione raddoppiata per chi non si presenta alla mediazione

Nell'arbitrato arriva la potestà cautelare finora riconosciuta solo in materia societaria  
Negoziazione assistita con più dichiarazioni

Marco Marinaro

La riforma della giustizia civile riserva un ampio spazio ai procedimenti ADR (Alternative dispute resolution), cioè procedure alternative di risoluzione delle controversie, definiti quali strumenti complementari di giustizia. Sono la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato.

Si punta a rafforzarli perché lo scopo principale della riforma è creare un sistema efficace e sostenibile. Ma la partenza non è semplice. Se non altro perché la data fissata non è unica, ma differenziata.

### La mediazione

Ciò crea complessità soprattutto per la mediazione civile e commerciale. Dal 28 febbraio è destinata ad entrare in vigore solo una parte della sua nuova disciplina: con la legge di Bilancio 2023 (la n. 197/2022) è stata anticipata la vigenza di alcune norme, mantenendo la data del 30 giugno 2023 per la più consistente e rilevante parte delle modifiche apportate dal Dlgs 149/2022 (che ha in larga misura riscritto il testo del Dlgs 28/2010).

Entreranno in vigore prima gli articoli 8-bis («Mediazione in modalità telematica»), 11-bis («Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche») e 12-bis («Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione»). Ciò a seguito della sostituzione dell'articolo 35, comma 1, che disciplina in via generale l'entrata in vigore

dell'intera riforma.

Tale interpretazione - condivisa dal documento redatto dall'ufficio Studi del Consiglio nazionale forense (Cnf) - appare la più coerente e ragionevole, oltre che l'unica rispondente alla ratio delle modifiche apportate con la legge di Bilancio. Infatti, anche il Dossier redatto durante l'iter legislativo il 24 dicembre 2022 dai servizi Studi di Camera e Senato chiarisce le ragioni del doppio termine di efficacia.

Da segnalare il raddoppio della sanzione pecuniaria da versare all'Erario per l'ingiustificata assenza in mediazione della parte invitata (importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio), con la trasmissione della sentenza all'autorità di vigilanza (per i soggetti vigilati) e al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (per le pubbliche amministrazioni). Viene anche introdotta una sanzione pecuniaria che il giudice potrà disporre su richiesta e in favore della controparte, da quantificarsi equitativamente e, comunque, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Inoltre, per agevolare la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, è disposto che, in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione, la responsabilità contabile sarà limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o col-

pa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante da grave violazione della legge o travisamento dei fatti.

Sulla responsabilità contabile, la legge di Bilancio specifica che le modifiche apportate all'articolo 1 della legge 20/1994 (su giurisdizione e controllo della Corte dei conti) si applicheranno anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (e non solo a quelli successivamente introdotti).

Infine, ma non ultima, si regola la mediazione telematica, consentendo che gli incontri si svolgano in collegamento audiovisivo. Si privilegia la partecipazione personale sia pure a distanza, per una più efficiente organizzazione e una maggiore efficacia della procedura. Ciascuna parte potrà chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto.

Resta ferma invece al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore della più ampia parte del testo riformato, che riguarda:

- il procedimento di mediazione (si pensi alla nuova disciplina del primo incontro, della partecipazione personale e dei limiti alla rappresentanza);
- l'ampliamento delle materie sottoposte all'obbligatorietà;
- il patrocinio a spese dello Stato;
- gli incentivi fiscali;
- gli organismi di mediazione e agli enti di formazione.

Invero, per consentire che l'intero sistema riformato vada a regime occorre che il ministero della Giustizia adegui la normativa secondaria con la revisione del Dm 180/2010.

### L'arbitrato

Anche per l'arbitrato la legge di Bilancio ha anticipato l'entrata in vigore della riforma al 28 febbraio. I punti qualifican-

ti della nuova disciplina riguardano i rapporti con il processo ordinario, l'effettività della tutela e la terzietà degli arbitri.

In primo luogo, viene disciplinata la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale. Viene poi riconosciuta agli arbitri rituali la potestà cautelare (sinora attribuita soltanto in materia societaria), che è un necessario complemento della tutela giurisdizionale per realizzare pienamente il principio di effettività.

Poi, per rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, il legislatore reintroduce la facoltà di recusazione per gravi ragioni di convenienza. Stabilendo pure l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti, prevedendo la nullità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbi-

tro abbia omesso di dichiarare le circostanze rilevanti per la recusazione.

### La negoziazione assistita

Per la negoziazione assistita dagli avvocati, l'entrata in vigore della riforma è stata anticipata al 28 febbraio. L'unica eccezione riguarda la disciplina per riconoscere il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che resta ferma al 30 giugno.

Le novità consentono di utilizzare la convenzione di negoziazione (che di norma potrà essere redatta utilizzando il modello elaborato dal Cnf) per acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. Analoga è la disciplina per acquisire dichiarazioni confessorie.

Un'altra importante innovazione è la rimozione del limite attuale di utilizzo della negoziazione assistita per la composizione delle controversie in materia di lavoro senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Inoltre, la nuova disciplina stabilisce che, quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti potranno stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità sarà effettuata dagli avvocati, con certificazione di tale pattuizione.

Infine, si consente di svolgere la negoziazione assistita con modalità telematiche. Inclusi gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. ●

### L'ENTRATA IN VIGORE

Il 28 febbraio entra in vigore solo una parte delle nuove regole sulla mediazione: la legge di Bilancio 2023 ha mantenuto, per le modifiche apportate dal Dlgs 149/2022 al testo del Dlgs 28/2010, la data del 30 giugno 2023, anticipando solo gli articoli su modalità telematica, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche e conseguenze processuali della mancata partecipazione



# Diritto di famiglia

## Rito unico e patrocinio dello Stato anche per la negoziazione assistita

In separazioni e divorzi le parti dovranno indicare da subito mezzi di prova, documenti, patrimonio, entrate e spese

Pagina a cura di  
**Marisa Marraffino**

La riforma del diritto di famiglia mira a rendere più efficace il sistema di accesso alla giustizia semplificando le regole per i ricorsi e incentivando gli accordi tra le parti.

Dal 1° marzo, per minorenni e famiglie, rito unico in tutti i procedimenti sullo stato delle persone, oggi di competenza frammentata fra il tribunale ordinario e quello per i minorenni.

La possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato è estesa alla negoziazione assistita.

L'accordo di negoziazione potrà contenere anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori e si estende ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Entro fine 2023, gli accordi saranno conservati in originale, in un archivio presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Per velocizzare le decisioni sui ricorsi per separazione e divorzio le parti dovranno indicare da subito le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, entrate e uscite comprese. Una disclosure più ampia di quella già oggi prevista: si dovrà da subito

representare la complessiva posizione patrimoniale e reddituale delle parti. Dovranno inoltre essere indicati dal primo atto i mezzi di prova e i documenti, ma solo per le domande con oggetto i diritti disponibili. Non dovrebbero invece esserci preclusioni per le richieste sui diritti indisponibili o relative all'affido dei figli minorenni o all'addebito della separazione.

Le stesse regole valgono per il convenuto, nella redazione della comparsa di costituzione.

L'obiettivo è dare al giudice la possibilità di prevedere che l'udienza per il tentativo di conciliazione si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano rilasciare espressa dichiarazione scritta di non volersi riconciliare.

Non ci sarà più l'udienza presidenziale, ma si potranno ottenere lo stesso provvedimenti in-

differibili nei casi più gravi: il giudice relatore potrà assumere i provvedimenti di urgenza anche senza sentire le parti, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per conferma, modifica o revoca dei provvedimenti.

Si è puntato a dare più poteri al giudice in fase cautelare, quindi eventualmente anche prima dell'instaurazione del giudizio, in modo da evitare che il decorso del tempo possa aggravare situazioni a rischio.

Non sono previsti termini per le memorie istruttorie, conclusioni o repliche, ma la semplice discussione orale, seguita dalla pronuncia della sentenza.

Nell'ordinanza con cui adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei minori, il giudice relatore dovrebbe anche ammettere le prove, fissando l'udienza per la

prosecuzione del giudizio. Ciò è una diretta conseguenza delle barriere preclusive introduttive che dovrebbero consentire al giudice di pronunciarsi da subito sulle richieste istruttorie già all'esito della prima udienza.

La discussione potrà avvenire davanti al giudice relatore che poi riferirà al collegio.

Cambiano anche i rimedi. I provvedimenti provvisori e urgenti non saranno più impugnabili in Corte d'appello: saranno reclamabili davanti allo stesso giudice che li ha emessi ma in composizione collegiale.

Come è facile intuire si tratta di una riforma strutturale che mira a ridurre i tempi senza pregiudicare le garanzie delle parti nell'ambito di un delicato bilanciamento che magistrati specializzati saranno chiamati ad attuare. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Tutele con iter più veloce e processo telematico

### Minori

Giudice in campo nei forti conflitti con i genitori

Le fasi della riforma minorile si chiuderanno con l'istituzione del tribunale unico per minorenni e famiglie, che sostituirà quello per i minorenni dal 17 ottobre 2024 tranne su cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale. Ma la riforma ha già rafforzato le tutele seguendo la giurisprudenza: dal 22 giugno

2022 nuova procedura di allontanamento dalla famiglia in casi di abbandono materiale o morale, grave pregiudizio all'incolumità psicofisica o emergenze.

Articolato il controllo giurisdizionale sull'iter, per garantire l'ascolto delle parti e del minore. C'è sempre possibilità di reclamo e il collocamento in comunità familiare è da disporre solo in mancanza di alternative.

La riforma rafforza anche la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Il giudice, anche d'ufficio, potrà nominare un

curatore speciale che lo rappresenti quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a farlo. La nomina diventa obbligatoria quando il pm ha chiesto la decadenza di entrambi i genitori o uno di loro ha chiesto la decadenza dell'altro, in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare perché in corso un procedimento di adozione o affidamento e se c'è un pregiudizio per il minore tale da non garantirgli la rappresentanza da parte di entrambi i genitori.

La giurisprudenza prevede da anni la facoltà per parti e mi-

nore di chiedere un curatore speciale. Ora la nomina diventa obbligatoria, a pena di nullità, anche quando il minore che ha compiuto 14 anni lo chiede.

Se il minore è in forte conflitto con un genitore e rifiuta di incontrarlo, il giudice personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, andrà garantito che gli eventuali incontri genitori-figli

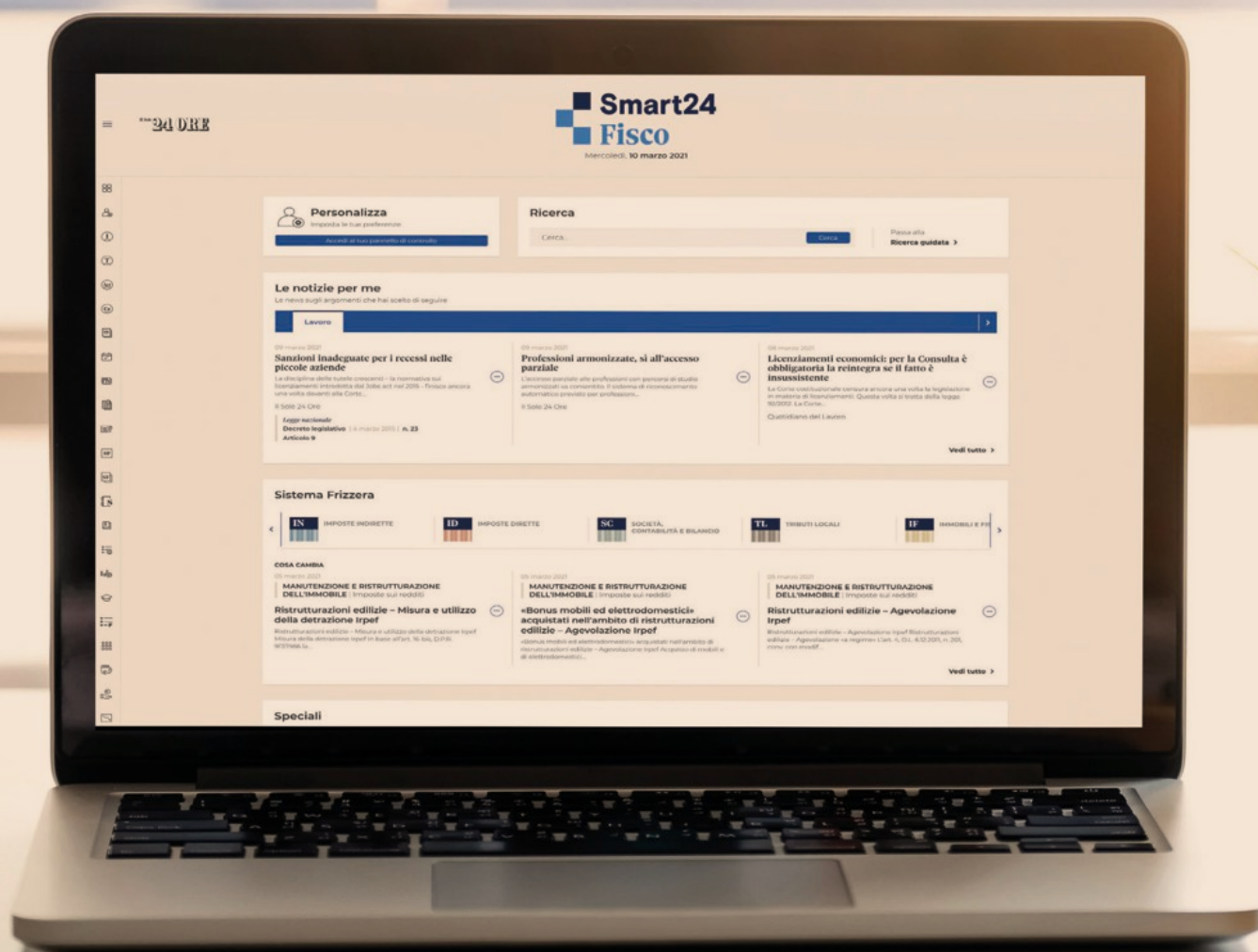
siano assistiti dai servizi sociali.

In tutti i casi di violenza domestica, il giudice civile potrà raccordarsi con quello penale e la Procura dovrà informarlo di eventuali provvedimenti contro il genitore violento. Ciò per rendere effettiva la tutela delle posizioni fragili e tagliare i tempi.

Dal 30 giugno, processo civile telematico esteso al tribunale per i minorenni: obbligo di deposito telematico di atti e documenti e molte udienze, come quelle per nominare i consulenti d'ufficio, possibili da remoto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE**  
PROFESSIONALE



**Smart24 Fisco**  
L'essenziale per il tuo aggiornamento.



**Smart24 Premium**  
Quello che cerchi,  
dalla teoria alla pratica.



**Smart24 Pro**  
L'offerta più completa  
per la tua informazione.

## Smart24 Fisco. Più rapido, più efficiente, più adatto a te.

**Smart24 Fisco** è l'innovativo sistema informativo del Sole 24 Ore, progettato sulle tue esigenze con 3 soluzioni che rendono il lavoro rapido ed efficiente. Scegli **Smart24 Fisco** con gli aggiornamenti di norme e tributi e tutte le guide pratiche, **Smart24 Fisco Premium** ricco di approfondimenti esclusivi, elearning e strumenti operativi o **Smart24 Fisco Pro** per una versione completa con un focus sul diritto del lavoro.



[smart24fisco.com](http://smart24fisco.com)